

Tutela degli animali di affezione “difformi”.

di Annagrazia Tomasi*

Abstract EN: Recent judicial decisions concerning the custody of companion animals in cases of relationship breakdown, together with legislative initiatives moving towards the recognition of animals as “sentient beings”, prompt a renewed reflection on the legal framework governing the sale of pets. In the past, case law, when faced with disputes regarding alleged “defects” of a sold animal, applied the rules on the legal guarantee of conformity laid down in the Consumer Code. This interpretative approach was subsequently confirmed when the Italian legislator, in transposing Directive 2019/771/EU, expressly included “live animals” within the definition of “goods” under Article 128 of the Consumer Code. The present paper aims to investigate the concrete legal implications of these developments, considering the potentially divergent consequences that may arise from the “hierarchy of remedies” imposed by consumer law. While endorsing the view that animals are beneficiaries of the protection afforded by the legal system, rather than holders of subjective rights, the analysis emphasizes the necessity of applying the “appropriate” remedies, guiding the interpreter (through a criterion of reasonableness) to draw upon paradigms and instruments belonging to the law of persons, in order to ensure an effective protection of companion animals “not conform” to the contract.

Abstract IT: Le recenti pronunce giurisprudenziali sull’affidamento dell’animale di affezione in caso di crisi della coppia e le iniziative legislative che pervengono al riconoscimento dell’animale come “essere senziente”, inducono alla rinnovata riflessione sulla disciplina che si applica alla compravendita di animali domestici. La giurisprudenza, negli ultimi anni, quando si è trovata a dover decidere in ordine a lamentati “difetti” dell’animale venduto ha applicato la disciplina della garanzia legale di conformità di cui al codice del consumo. Tale scelta trova una conferma *a posteriori* quando il legislatore italiano, nel recepire la direttiva 771/2019/UE, sceglie di annoverare nell’elenco che definisce il “bene” compravenduto, *ex art.* 128 cod. cons., gli “animali vivi”. Il saggio si pone l’obiettivo di ricercare i risvolti giuridici concreti degli interventi occorsi, tenendo presenti tutte le possibili, e diametralmente diverse, implicazioni che la “gerarchia dei rimedi” imposta dal

* Dottoranda di ricerca in “Diritti e Sostenibilità”, Università del Salento.

codice del consumo può comportare. Nel condividere l'arresto per cui l'animale è beneficiario della tutela apprestata dal diritto e non titolare di un diritto, si intende, però, rimarcare la necessità che si applichino i "giusti" rimedi, che portino l'interprete ad attingere, secondo ragionevolezza, da paradigmi e strumenti del diritto delle persone per una tutela effettiva dell'animale di affezione "difforme" dal contratto.

Sommario: 1. Sullo *status* giuridico dell'animale di affezione. – 2. La disciplina della compravendita di animali domestici. – 3. Gli "animali vivi" nel codice del consumo. – 4. La gerarchia dei rimedi e i suoi (evidenti) limiti nella compravendita di animali "difformi". – 5. Verso una tutela effettiva: l'applicazione ragionevole dei paradigmi del diritto delle persone per la protezione dell'animale da compagnia.

1. Sullo *status* giuridico dell'animale di affezione.

La visione antropocentrica ha per lunghi anni relegato l'animale alla sola dimensione della *res*. L'emersione di una nuova sensibilità, accompagnata dall'emanazione di diverse normative, orientata alla diffusione di una "cultura antropocentrica e solidale", ha finito per negare questa rigida riconduzione e per riconoscere l'animale come essere senziente. Ciò ha portato alla previsione di diversi obblighi, declinabili tanto in positivo (obblighi di protezione, di assicurare la cura e il benessere dell'animale) quanto in negativo (come i divieti di maltrattamento e i forti limiti alla sperimentazione animale), in capo a chi si avvicina all'animale.

Nonostante molti movimenti animalisti abbiano sollecitato affinché si procedesse per riconoscere i diritti fondamentali degli animali¹, dando loro

¹ Richiama esperienze straniere che hanno abbandonato la concezione tradizionale antropocentrica della qualificazione dell'animale come cosa appartenente al proprietario per riconoscere all'animale uno statuto giuridico alternativo rispetto a quello dei meri beni, G. SPOTO, *Benessere e tutela dell'animale: da "oggetto di protezione" a "soggetto" di diritti?*, in E. BATTELLI, M. LOTTINI, G. SPOTO ed E.M. INCUTTI (a cura di), *Nuovi orizzonti sulla tutela degli animali*, Roma, 2022, spec. 58-59. In particolare, l'A. tratta quanto occorso in Germania, Svizzera e Austria e quali sono i loro modelli normativi in argomento. Ancora prima, si segnala la comparazione ad opera di M. MAZZA, *Nuove prospettive del diritto costituzionale comparato: la tutela giuridica degli animali*, in *Il Politico*, 2016, 73 ss., il quale, dopo aver ricostruito «la protezione costituzionale degli animali non-umani» fornita da vari Paesi stranieri, ai fini della (allora eventuale) riforma dell'ordinamento costituzionale italiano, osserva come «emerge chiaramente che i diritti costituzionali tedesco e svizzero sono i più "animalisti" del mondo»; nonché quella di F. FONTANAROSA, *I diritti degli animali in prospettiva comparata*, in *DPCE*, 2021, 169-195. Su ciò che il nostro sistema giuridico ha ereditato dal diritto romano in tema, e ancora per un inquadramento, v. P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano*, Torino, 2012; L. LOMBARDI VALLAURI, *La questione animale come questione*

autonoma protezione, pare consolidato l'arresto giurisprudenziale², che si condivide, secondo cui l'animale non può essere soggetto di diritti perché è privo della c.d. "capacità giuridica" (capacità che l'ordinamento riserva alle persone fisiche e a quelle giuridiche) ed è, perciò, solo il beneficiario della tutela apprestata dal diritto e non il titolare di un diritto alla tutela giuridica.

Stando all'inquadramento dettato dal codice civile, in assenza di diverse indicazioni, gli animali sono classificabili come beni, in quanto cose che possono formare oggetto di diritti. Da ciò ne discende che la disciplina a tutela dell'animale è individuata di riflesso, soprattutto negli schemi proprietari. In particolare, riecheggia la tripartizione conosciuta al mondo romano (ove gli animali erano distinti in *fera*, *mansueta* e *mansuefacta*) quando ci si imbatte nell'art. 925 c.c., rubricato, per l'appunto, "Animali mansuefatti".

Premesso che il legislatore del '42 era ben conscio del carattere peculiare degli animali rispetto alla *res*, le disposizioni che testualmente si riferiscono agli animali sono esigue. Invero, al già citato art. 925 si aggiungono gli artt. 923, 994, 1138 (grazie all'aggiunta dell'ultimo comma imposta dall'art. 16, comma 1, lett. b, l. 11 dicembre 2012, n. 220, che ha positivizzato quanto già si andava affermando in giurisprudenza, statuendo che le norme del regolamento di condominio non possono vietare di possedere o detenere animali domestici), 1496, 1785-*quinquies* (articolo aggiunto dall'art. 3, l. 10 giugno 1978, n. 316, prevedendo, nel caso del deposito in albergo, dei limiti di applicazione per la responsabilità dell'albergatore, differenziando il trattamento degli animali vivi, oltre che dei veicoli e delle cose lasciate negli stessi) del codice civile.

Allora, in definitiva e sinteticamente, com'è stato già meglio argomentato in dottrina³, gli animali, come i beni mobili, possono essere acquistati tanto a titolo derivativo quanto a titolo originario. Ad ogni buon conto, questo quadro generale deve essere corredato da delle specificazioni. Invero, per gli animali

filosofico-giuridica, in *Riv. fil. dir.*, 2014, 521 ss.; F. RESCIGNO, *Gli animali tra benessere e diritti: un difficile compromesso tra norma e attuazione nell'attesa della definizione della soggettività animale*, in *Sanità Pubblica e Privata*, 2015, 15-24; G. MARTINI, *La configurabilità della soggettività animale: un possibile esito del processo di "giuridificazione" dell'interesse alla loro proiezione*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1, 2017, 109-150; V. VADALÀ, *Prospettazione storico-evolutiva dei diritti degli animali*, in *Giust. civ.*, 3, 2017, 549-577; G.A. PARINI, *La tutela degli animali di affezione all'interno del nostro ordinamento: "le metamorfosi"*, in *Rass. dir. civ.*, 4, 2017; P.L. PORTALURI, *"Lupus lupus non homo": Diritto umano per l'"ethos" degli "animali"?*, in *Il diritto dell'economia*, 3, 2018; I. BELLONI, *Pericolose soggettività. Uomini e animali tra diritti e discipline*, in *Etica & politica*, 3, 2020, 381-394; G. MARTINI, *L'impervio percorso della soggettività animale*, in *BioLaw Journal*, 4, 2022, 355-384.

² Cass., 25 settembre 2018, n. 22728, in *Mass. Giust. civ.*, 2018. Prosegue il Collegio statuendo che «la comune espressione "diritti degli animali" va intesa in senso atecnico, agiuridico, con essa intendendosi riferire, non già alla (inconfigurabile) titolarità di diritti soggettivi da parte degli animali, ma al complesso della tutela giuridica che il diritto pubblico appresta in difesa di quegli esseri viventi».

³ F. BERTELLI, *Applicabilità del codice del consumo alla compravendita di animali*, in *Danno e resp.*, 1, 2019, 70 ss.

mansuefatti il codice civile prevede una modalità di acquisto della proprietà mediante occupazione il cui *iter* procedimentale è così caratteristico da aver indotto qualcuno a definire le fattispecie di cui agli artt. 924 e 925 c.c. ipotesi di acquisto atipiche, e, in particolare, il secondo comma dell'art. 925, diversifica la disciplina dell'acquisto dell'animale rispetto a quella della *res nullius* (ove, ai fini dell'occupazione acquisitiva, rileva la semplice apprensione e non anche il decorso di un lasso temporale). Ancora, gli animali possono essere pertinenze, quando sono destinati in modo durevole a servizio o a ornamento di un'altra cosa e nell'ambito del diritto agrario, la nozione di scorte vive è utilizzata per indicare il bestiame da allevamento e da lavoro in funzione accessoria e strumentale del fondo, mentre i parti degli animali sono considerati frutti naturali *ex art.* 820 c.c. e il proprietario di un animale risponde dei danni che lo stesso ha cagionato ad altri a mente del quarto comma dell'art. 2052.

Così, al di là delle accortezze del legislatore del '42 e degli orientamenti della letteratura, la sempre maggiore sensibilità verso l'animale, che trova già compiuta tutela nelle fonti sovranazionali, irrompe prepotentemente, con la XIV Legislatura della Repubblica italiana. Tanto è vero che è nell'arco temporale che va dal 2001 al 2003 quando proliferano diverse proposte di leggi costituzionali per l'introduzione degli animali in Costituzione⁴, anche se occorrerà attendere, per vedere gli animali in Costituzione, la recente emanazione della legge costituzionale n. 1 del 2022. Difatti, com'è noto, l'attuale formulazione dell'art. 9 Cost. sancisce la tutela dell'ambiente, degli

⁴ In particolare, il riferimento è alle seguenti proposte di legge costituzionale (tutte approvate il 28 ottobre 2004): quella Rocchi, presentata il 12 giugno 2001, "Modifica all'articolo 9 della Costituzione in tema di diritti degli animali"; quella Lion ed altri, presentata il 3 luglio 2002, "Modifica dell'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e degli animali"; quella Schmidt ed altri, presentata il 28 gennaio 2003, "Modifica dell'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela dell'ecosistema e delle biodiversità"; quella Colucci ed altri, presentata l'11 febbraio 2003: "Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela della dignità degli animali"; quella Milanese ed altri, presentata il 20 marzo 2003, "Modifica all'articolo 9 della Costituzione in tema di tutela della flora, della fauna e dell'ambiente nonché della dignità degli animali"; quella Calzolaio, presentata il 21 luglio 2003, "Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli ecosistemi e di promozione dello sviluppo sostenibile". Fra tutte, esemplificando, nella proposta Lion ed altri, con riferimento agli animali, si legge: «Gli animali hanno rappresentato da sempre, per la nostra civiltà, una componente importante, forse indispensabile per la nostra evoluzione. La vita di ciascun animale ha un valore, sia dal punto di vista etico, che dal punto di vista dell'equilibrio naturale che la sua esistenza garantisce. Qualsiasi sia la sua condizione: selvatica, di affezione, domestica o altro, l'animale svolge un ruolo nelle dinamiche naturali e ha dei diritti che gli derivano dalla sua appartenenza biologica allo stesso regno, appunto quello animale, in cui è presente l'uomo. Ci sono molte sensibilità che negli ultimi anni si stanno battendo per il riconoscimento dei diritti degli animali non umani [...] già numerosi interventi legislativi, come la riformulazione dell'articolo 727 del codice penale e la legge n. 281 del 1991, e segnali importanti provenienti dalle istituzioni comunitarie, hanno formulato di fatto una giurisprudenza che va nel senso indicato».

ecosistemi e della biodiversità e che la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Di talché, sebbene la riforma dell’art. 9 Cost. non costituisca un’assoluta novità nel panorama giuridico italiano (vista la corposa normativa primaria, già esistente, a favore degli animali), è certamente rilevante tanto l’aver dato una copertura costituzionale alla tutela dell’animale e dell’ecosistema tutto, quanto l’allineamento dell’ordinamento nazionale con la sensibilità di altri Paesi e con il quadro (già vincolante) europeo⁵.

Dalla formulazione del dettato costituzionale italiano emerge una tutela che non riconosce una titolarità di diritti in capo agli animali, ma, appunto, la loro tutela, che può essere anche differenziata a seconda della categoria di animali con cui si ha a che fare (a questo pare preordinata la specificazione del compito devoluto al legislatore ordinario), e ciò vede quale diretta conseguenza l’imposizione di obblighi e divieti a carico delle persone.

Sul versante giurisprudenziale, si è registrato un radicale cambio di paradigma nel concepire tanto l’animale in sé, quanto nel suo rapporto con l’essere umano. Invero, a una originaria negazione di tutela di un diritto della persona alla relazione con l’animale domestico⁶, si è imposto il riconoscimento

⁵ In questo senso, *ex multis*, P. VIPIANA, *La protezione degli animali nel nuovo art. 9 Cost.*, in *DPCE*, 2, 2022, spec. 1112-1114, l’Autrice richiama, in particolare alle pagine segnalate, le seguenti iniziative (internazionali e sovranazionali) già vigenti: nell’ambito dell’Unesco, la “Dichiarazione universale dei diritti dell’animale” del 1978; nell’ambito del Consiglio d’Europa, le tre Convenzioni degli anni ’70-’80, e precisamente quella sulla protezione degli animali negli allevamenti (10 marzo 1976), quella sulla protezione degli animali da macello (10 maggio 1979), quella per la protezione degli animali da compagnia (13 novembre 1987); nell’ambito dell’Unione europea, la direttiva del Consiglio 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, il regolamento 576/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia; più in generale, l’art. 13 TFUE che stabilisce che l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti; a livello statale, l’Autrice fa ampio cenno alle esperienze costituzionali di Germania, Svizzera, Lussemburgo e Slovenia. Ai testi legislativi nazionali, l’A. dedica le pagine 1114-1116. Di più ampio respiro, il contributo di M.P. POTO, *La tutela costituzionale dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni*, in *Resp. civ. prev.*, 3, 2022, 1057-1064, e più di recente U. IZZO, *Il danno nella relazione tra uomini e animali storia e attualità di un problema*, Trento, 2025, spec. 1-61.

⁶ Si rinvia all’analisi compiuta da M. PITTALIS, *La tutela normativa e giurisprudenziale degli esseri animali*, in *Il Quotidiano Giuridico*, 2022, e in particolare ai precedenti giurisprudenziali che l’Autrice richiama nei paragrafi intitolati “L’evoluzione della giurisprudenza” e “La sorte dell’animale familiare in caso di crisi della coppia”. Nello specifico, l’A. osserva come «dalla originaria negazione, da parte della Suprema Corte, dell’esistenza e della meritevolezza di tutela di un diritto della persona alla relazione con l’animale domestico, tale da non dar luogo, in quanto costituzionalmente non protetto, ad alcun risarcimento del danno non patrimoniale da perdita – ad opera di terzi – dell’animale domestico», si è passati al suo progressivo riconoscimento. Ancora, sinteticamente, con riferimento all’affidamento dell’animale d’affezione in caso di crisi della coppia, l’A., richiamando le decisioni dei Tribunali di Roma (12-15 marzo 2016, n. 5322), di Lucca (24 gennaio 2020) e di Sciacca (19 febbraio 2019), evidenzia

del diritto all'animale da compagnia in diversi ambiti, tra cui nella disciplina dell'amministrazione di sostegno, nei casi di risarcimento del danno, nelle cause di affidamento dell'animale familiare in caso di crisi della coppia.

Ora che si è definitivamente affermata questa nuova sensibilità, che pone grande attenzione alla tutela dell'essere animale e del suo benessere, che vede l'animale non più in senso utilitaristico ma secondo logiche solidaristiche e con un ruolo fondamentale anche nello sviluppo della personalità della persona, occorre che l'indagine si rivolga alla compravendita degli animali domestici.

2. La disciplina della compravendita di animali domestici.

Posto che la base giuridica di partenza (risalente nel tempo) è rappresentata dalla Convenzione del Consiglio d'Europa del 1987 per la protezione degli animali da compagnia⁷, ai presenti fini si accoglie la definizione di cui all'art. 1, secondo cui per animale "di affezione" o "domestico" o "di compagnia" si intende «ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia».

come «si è pervenuti al riconoscimento dell'animale stesso come "essere senziente", non più collocabile nell'area semantica concettuale delle cose [...] riconoscendo, da ultimo, la necessità di salvaguardare "l'interesse materiale, spirituale ed affettivo" dell'animale domestico, con applicazione analogica delle disposizioni in tema di affidamento dei minori». Su quest'ultimo argomento, si rinvia all'approfondita analisi compiuta da G. GAROFALO, *Il collocamento dell'animale d'affezione nella crisi familiare: dalla "relazione" proprietaria alla responsabilità "padronale"*, in *Actualidad jurídica iberoamericana*, 17, 2022, 768 ss.; il tema è molto sviluppato nell'ordinamento spagnolo: per tutti si rinvia alla puntuale e approfondita analisi di J.R. DE VERDA y BEAMONTE, *Animales de compañía y crisis familiares: criterios interpretativos de la Ley 17/2021, de 15 de diciembre*, in *InDret*, 4, 2024, spec. 17 ss., per il quale assurgono a parametro di giudizio non solo l'interesse dei membri della famiglia e il benessere dell'animale, ma anche la relazione affettiva che nel tempo può essersi instaurata tra i diversi animali di affezione, laddove presenti; nello stesso senso, e ancora più di recente, Á. BUENO BIOT, *El destino de los animales de compañía ante la separación, el divorcio y la ruptura de la unión de hecho*, Madrid, 2025. Interessante come l'Autore, in particolare a pagina 34, specifica (mostrando anche un parallelismo con la disciplina propria della custodia dei figli) che «el interés de los miembros de la familia exige valorar los vínculos emocionales creados durante la convivencia. No es irrelevante valorar quién ha asumido las tareas de cuidado cotidianas, quién ha generado un mayor apego con el animal o qué impacto psicológico tendría para los miembros de la familia – en especial para los menores – la separación respecto de la mascota. Aquí se observa un paralelismo con la custodia de los hijos, aunque con una diferencia esencial: los animales no son personas y, por tanto, su protección debe armonizarse, pero nunca sustituir o superar la primacía del interés superior del menor».

⁷ In vigore dal 1° maggio 1992. La Convenzione si compone di un preambolo e di 23 articoli. Il Parlamento ha approvato la legge 4 novembre 2010, n. 201, con la quale ha ratificato suddetta Convenzione per la protezione degli animali da compagnia, dettando specifiche norme di adeguamento interno.

Pur esistendo numerose disposizioni dalle quali emerge un diverso modo di intendere l'inquadramento giuridico degli animali di affezione⁸, è di palmare evidenza, soprattutto sulla scorta della giurisprudenza, come torna spesso la tutela dell'animale “in funzione” della persona e del rapporto affettivo che con quest'ultima si è instaurato.

Con precipuo riferimento alla disciplina della vendita, il codice civile alla nozione dettata dall'art. 1470, secondo cui la vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa, contrappone l'art. 1496, rubricato “Vendita di animali”. In quest'ultimo è prescritto che nell'ipotesi specifica di vendita di animali la disciplina dettata in ordine alla garanzia per i vizi della cosa venduta, di cui agli artt. 1490 ss., è sussidiaria alla disciplina dettata da leggi speciali o, in via gradata, dagli usi locali.

Posto che le obbligazioni principali del venditore sono previste all'art. 1476 c.c. che statuisce espressamente l'obbligo di consegnare la cosa al compratore o di fargli acquistare la proprietà della cosa (o del diritto nel caso di contratto che non produca effetti traslativi immediati), nonché l'obbligo di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa, per inciso si ricorda che attualmente la tripartizione dell'anomalia materiale prevede: il vizio inteso come anomalia o imperfezione del processo di creazione o trasformazione della cosa; la mancanza di qualità allorquando la cosa è priva delle qualità (di funzionalità, utilità, pregio) ed è tale da rientrare in un tipo o in una specie diversa; e, infine, l'ipotesi, di creazione giurisprudenziale, dell'*aliud pro alio*, ossia di cosa completamente diversa da quella convenuta.

Esemplificando, dato che alla disciplina della compravendita degli animali si affianca inevitabilmente la disciplina sulla garanzia per i vizi, confacente è il caso deciso dall'ordinanza n. 31288 del dicembre 2024 che riguardava la vendita di un cane che già al momento dell'acquisto risultava privo della coda e di un testicolo, ma che, dopo la consegna, gli acquirenti scoprivano gravi malformazioni genetiche dell'animale. I compratori citavano in giudizio il venditore per ottenere la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno e, in ultima istanza, si è espressa la Suprema Corte, affermando che il venditore era tenuto a garantire il compratore solo dai vizi non evidenti o facilmente riconoscibili, ai sensi dell'art. 1476, comma 1, n. 3 c.c., e specificava che i primi due vizi summenzionati erano, non solo «palesamente riconoscibili», ma anche «non rilevanti ai fini della garanzia perché il venditore non aveva garantito la capacità riproduttiva del cucciolo ed i compratori non avevano manifestato interesse alla capacità riproduttiva». Diversamente, la Corte riteneva la garanzia per vizi operante per le altre patologie dell'animale (nello specifico, il criptorchidismo, la malformazione genetica delle pelvi, e altre patologie a carico delle vertebre e dei tessuti molli) poiché si trattava di «vizi occulti che si erano manifestati dopo la vendita nonostante il venditore avesse garantito la

⁸ C. SARTORIS, *Il regime giuridico degli animali di affezione. Il problema dell'interesse tutelato*, in questa *Rivista*, 2, 2024, spec. 100-101, e *ivi* ulteriori riferimenti bibliografici.

qualità, sanità e purezza di razza del cane». Ciò si pone nel solco dell'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte⁹, secondo cui il venditore è tenuto alla garanzia per vizi per il solo fatto oggettivo della loro presenza, salvo che il compratore fosse a conoscenza dei vizi o che gli stessi fossero facilmente riconoscibili sempre che il venditore non abbia dichiarato che l'animale ne era esente.

A questo livello di tutela, se ne aggiunge un altro, noto alla vicenda giurisprudenziale cui si è fatta ampia menzione sopra nonché alla maggior parte delle vicende sottoposte ai Tribunali. Difatti, la maggior parte dei casi giudiziari di vendita di animali domestici viziati vedono la contrapposizione di parti contrattuali meglio qualificate in consumatore e professionista. Così, i vizi dell'animale rilevano anche in relazione agli articoli del codice del consumo dedicati alla disciplina (rimediale) del difetto di conformità del bene.

3. Gli “animali vivi” nel codice del consumo.

Ferma restando l'operatività della disciplina della garanzia per vizi dettata dal codice civile italiano, il codice del consumo ha accolto la nozione di “difetto di conformità” dettata dalla direttiva 99/44/CE¹⁰ e già prevista dalla Convenzione di Vienna del 1980. In particolare, è l'art. 129 cod. cons. a sancire, al suo primo comma, che il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Il difetto di conformità si mostra riferibile a qualsiasi differenza rispetto al complessivo programma

⁹ Il riferimento è in particolare al caso deciso dalla Cassazione in favore dell'acquirente di un cucciolo di pastore tedesco che aveva chiesto la risoluzione del contratto di vendita, deducendo che l'animale era risultato affetto da malattia congenita che ne aveva determinato la morte, Cass., 17 maggio 2004, n. 9330.

¹⁰ La direttiva si occupa di certi aspetti della vendita e delle garanzie associate ai beni di consumo. La dottrina italiana, che auspicava l'unificazione delle diverse fattispecie di responsabilità previste in capo al venditore per i vizi del bene compravenduto, sin da subito, ha accolto con grande favore l'introduzione della nozione di difetto di conformità. Se non è mai stata messa in discussione la formulazione unitaria per disciplinare la garanzia per i vizi della cosa, in realtà la nozione di conformità (*non-conformity*) del bene al contratto è stata al centro di numerose discussioni del gruppo di esperti (provenienti dai vari Stati membri) riunito a Bruxelles. A favore della scelta per la nozione di *non-conformity* anziché per quella di *defect*, giocò la maggiore ampiezza della prima nozione e soprattutto il precedente della Convenzione di Vienna (la quale appariva già come una disciplina a tutela dell'acquirente, *buyer-friendly*), v. G. DE NOVA, *La recezione della Direttiva sulle garanzie nella vendita di beni di consumo: vincoli, ambito di applicazione, difetto di conformità*, in *Riv. dir. priv.*, IV, 2001, 764. Per ulteriori approfondimenti in argomento, sia concesso il rinvio ad A. TOMASI, *Le forme di tutela dell'acquirente di beni viziati o non conformi al contratto: un'analisi comparata*, in *Actualidad juridica iberoamericana*, 23, 2025, 530 ss., e ivi ulteriori riferimenti bibliografici.

contrattuale¹¹ e la responsabilità del venditore riecheggia una forma di responsabilità oggettiva e assoluta per inadempimento dell'obbligazione di consegna del bene conforme al contratto (basata su una mera ripartizione legale del rischio a vantaggio del consumatore).

Già la giurisprudenza, nel decidere casi di compravendita dell'animale domestico, laddove la vendita venisse effettuata nell'esercizio dell'attività professionale del venditore e l'acquisto sorgeva per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana, estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, applicava le disposizioni di cui al codice del consumo. Com'è stato osservato¹² a commento della pronuncia n. 31288/2024, la Suprema Corte precisa l'ambito giuridico della vendita in oggetto, ribadendo che la persona fisica che acquista un animale di compagnia o d'affezione per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata va qualificata come consumatore e che il venditore, che abbia operato in qualità di professionista, è tenuto a garantire lo stato di salute dell'animale.

A questo approdo, cioè di allargamento delle maglie della nozione di bene di consumo, è giunta per la prima volta, almeno in modo così tanto incisivo, la Suprema Corte con la sentenza n. 22728/2018. Sulla sua scia, e prima dell'arresto definitivo dettato dall'ordinanza pronunciata a fine 2024, si innesta l'ordinanza n. 35844 di dicembre 2022. Quest'ultima decisione verte su un contratto di compravendita di un bulldog, stipulato da una società e una persona fisica, intenzionata a impiegare l'animale come cane da guardia, senonché, quest'ultimo, risultava essere affetto da una malattia diagnosticata come broncopolmonite con pleurite pericardite. Nel caso di specie, dopo aver premesso che «[l]a diffusione degli animali da compagnia in fasce sempre più larghe di popolazione ha dato luogo, in tempi recenti, ad un fenomeno commerciale di non poco rilievo e si sono prospettate, con riferimento al commercio di animali d'affezione (su cui specificamente l'art. 8 della richiamata Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia), problematiche di tutela giuridica un tempo ignote», la Corte di cassazione, dato atto dell'incisione profonda che la disciplina codicistica ha subito in tema di compravendita con il recepimento delle direttive europee a tutela del consumatore, argomenta sull'applicazione prioritaria della normativa del codice del consumo¹³.

¹¹ Diffusamente in argomento, R. MONGILLO, *Il difetto di conformità nella vendita di beni di consumo*, Napoli, 2006, 17; A. MASTRORILLI, *La garanzia per vizi nella vendita. Disciplina del codice civile e del codice di consumo*, Milano, 2009, 111.

¹² G. MANDUZIO, *Difetti di conformità nella vendita di animali di compagnia o di affezione: problematiche emergenti dall'applicazione del codice di consumo*, in *I Contratti*, 2, 2025, 131.

¹³ Cass., 6 dicembre 2022, n. 35844, in *Foro it.*, 2, 2023, 463, testualmente: «non è dubbio che l'interpretazione dell'art. 1496 c.c. (su cui Cass., Sez. 3, n. 604 del 06/03/1971, relativamente alla gerarchia tra le norme applicabili) non può rimanere cristallizzata al tempo della adozione del codice civile, ma deve tener conto dell'evoluzione del sistema normativo nel suo complesso

Posto che ai tempi della pronuncia la compravendita di animali da compagnia non era, di per sé, esclusa dalla disciplina del codice del consumo, la Suprema Corte conclude con l'affermazione dei medesimi principi di diritto affermati dalla sentenza n. 22728 del 2018, e quindi per l'applicabilità della disciplina del codice del consumo e lo fa a partire dall'interpretazione delle nozioni (di formulazione ampia) di "bene di consumo", "venditore" e "consumatore", affermando che «non può dubitarsi che la persona fisica che acquista un animale da compagnia (o d'affezione), per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, vada qualificata a tutti gli effetti "consumatore"; e che vada qualificato "venditore", ai sensi del codice del consumo, chi nell'esercizio del commercio o di altra attività imprenditoriale venda un animale da compagnia; quest'ultimo, peraltro, quale "cosa mobile" in senso giuridico, costituisce "bene di consumo"»¹⁴.

E se per il consolidato arresto giurisprudenziale, che sposa un'interpretazione ampia della nozione di bene di consumo, non v'è ragione per negare all'acquirente di un animale da compagnia la maggior tutela riconosciuta dal codice del consumo quando risultino sussistenti i presupposti per la sua applicabilità, con la riforma del codice del consumo ad opera del d.lgs. 4 novembre 2021, n. 170, è stato definitivamente eliminato ogni residuale dubbio. Quest'ultimo ha recepito la direttiva europea n. 771 del 20 maggio 2019 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che al quinto paragrafo del suo art. 3, rubricato "Ambito di applicazione", dispone che è nella facoltà degli Stati membri escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva i contratti di vendita di: a) beni di seconda mano venduti in aste pubbliche; e b) animali vivi. L'Italia è tra i Paesi che ha deciso di ricondurre espressamente gli animali nell'ambito di applicazione della disciplina consumeristica¹⁵. Così, nell'attuale formulazione dell'art. 128

e, in particolare, della sopravvenuta disciplina posta a tutela del consumatore e del suo riflesso sulle norme codicistiche che regolano la compravendita. L'art. 135, comma 2, del codice del consumo stabilisce che, in tema di contratto di vendita, le disposizioni del codice civile si applicano "per quanto non previsto dal presente titolo"; e che l'art. 1469 *bis* c.c., introdotto dall'art. 142 del codice del consumo, stabilisce che le disposizioni del codice civile contenute nel titolo "Dei contratti in generale" "si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore". Esiste, dunque, nell'attuale assetto normativo della disciplina della compravendita, una chiara preferenza del legislatore per la normativa del codice del consumo relativa alla vendita ed un conseguente ruolo "sussidiario" assegnato alla disciplina codicistica (relativa tanto al contratto in generale che alla compravendita): nel senso che, in tema di vendita di beni di consumo, si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo (artt. 128 e segg.), potendosi applicare la disciplina del codice civile solo per quanto non previsto dal codice del consumo».

¹⁴ Cass., 6 dicembre 2022, n. 35844, cit.

¹⁵ Tra i Paesi che hanno deciso di escludere testualmente gli animali vivi dall'ambito di applicazione (ámbito objetivo) della disciplina, vi è la Spagna; in particolare, come specificato

(titolato “Ambito di applicazione e definizioni”) cod. cons., e precisamente nella definizione di “bene”, appaiono gli “animali vivi”¹⁶.

4. La gerarchia dei rimedi e i suoi (evidenti) limiti nella compravendita di animali “difformi”.

Considerato che, alla stregua di quanto sopra sommariamente delineato, non v’era già ragione per escludere l’applicazione della disciplina consumeristica dato che è ben nota la maggiore tutela, di cui si darà succintamente conto, che questa offre all’acquirente del bene difforme e nessuna valida motivazione etica (in ragione del particolare “bene” in discorso, i.e. l’animale) poteva a ciò opporsi. Con la modifica intervenuta in questi anni recenti, che considera testualmente gli animali vivi quali beni di consumo, non sono più formulabili opinioni contrarie (che pur in passato si erano registrate)¹⁷ all’applicabilità della disciplina speciale.

È chiaro che nell’interpretare, prima di applicare, le disposizioni in questione occorre tenere in conto le peculiarità intrinseche del bene oggetto

da G. MUÑOZ RODRIGO, *La falta de conformidad como incumplimiento del vendedor*, Valencia, 2024, spec. 137 nota n. 167: «[e]l art. 114.2 TRLGDCU dice expresamente que: “Lo previsto en este título no será de aplicación a: a) Los animales vivos. b) Los bienes de segunda mano adquiridos en subasta administrativa a la que los consumidores y usuarios puedan asistir personalmente. (...)”. Este aspecto ha dividido a gran parte de los Estados Miembros. Mientras que España, Portugal, Austria, Lituania y Bulgaria han decidido excluir la venta de animales vivos de su ámbito de aplicación, otros como Italia sí han decidido incluirla. Dentro de los que han decidido incluirla también cabe hacer matizaciones, pues Francia los ha incluido, pero solo respecto a los animales domésticos y Dinamarca si bien ha incluido con carácter general la venta de animales vivos, ha decidido excluir expresamente la venta de caballos». Al contempo, osservando il *Código Civil* spagnolo, dopo la riforma intervenuta con la *Ley n. 17/2021*, si nota come sono state introdotte nuove disposizioni e altre sono state modificate e adattate al principio secondo cui la natura degli animali è molto diversa da quella delle cose. Basti richiamare il contenuto del nuovo art. 333-*bis* del *Código Civil*, il quale dispone che: «[l]os animales son seres vivos dotados de sensibilidad. Solo les será aplicable el régimen jurídico de los bienes y de las cosas en la medida en que sea compatible con su naturaleza o con las disposiciones destinadas a su protección». Per una disamina sulle diverse disposizioni riformate dalla suddetta legge, si rinvia a J.R. DE VERDA y BEAMONTE, *El Derecho de familia hoy: Nuevas tendencias legales y jurisprudenciales*, Madrid, 2025, spec. 203-222, e ad Á. BUENO BIOT, *El destino de los animales de compañía ante la separación, el divorcio y la ruptura de la unión de hecho*, cit., spec. 31-72; sull’impatto che la riforma ha avuto con specifico riguardo alla disciplina della compravendita, v. I. VIVAS TESÓN, *La incidencia de la reforma del Código Civil sobre el régimen jurídico de los animales en la contratación privada*, in *JAL & IAWS*, 10, 2022. In argomento, anche con qualche nota critica, L. MIGLIETTI, *La deoggettivazione degli animali nell’ordinamento spagnolo. Brevi note comparative sulla legge n. 17 del 15 dicembre del 2021*, in *DPCE*, SP2, 2023, 905-915.

¹⁶ Per completezza si segnala invece che è con il d.lgs. n. 26/2023 che anche all’art. 45, c. 1, lett. e), cod. cons., quando definisce i “beni”, compaiono al n. 3) “gli animali vivi”.

¹⁷ In questo senso, si esprime con fermezza M. PITALIS, *La tutela normativa e giurisprudenziale degli esseri animali*, cit.

di compravendita. Occorre rifuggire, infatti, da «le costruzioni di vuoti schemi formali»¹⁸.

Prima di approfondire meglio questo aspetto, centrale del presente studio, è opportuno fare un passo indietro sull'apparato rimediale previsto a tutela dell'acquirente.

Intanto, come ricordato dalla Suprema Corte nella già citata ordinanza n. 31288/2024, l'obbligo di garanzia per vizi della cosa venduta pone il venditore in situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante l'esperimento, rispettivamente, dell'*actio quanti minoris* o della *actio redhibitoria*, azioni fondate sul solo dato obiettivo dell'esistenza di vizi, indipendentemente da ogni giudizio di colpevolezza¹⁹. Del resto, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno già da tempo risolto il contrasto giurisprudenziale che si era manifestato in tema di riparto dell'onere della prova in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., affermando che il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi²⁰, ma senza che debba anche

¹⁸ P. PERLINGIERI, *Produzione scientifica e realtà pratica: una frattura da evitare*, in *Riv. dir. comm.*, I, 1969, 465.

¹⁹ La Corte di cassazione, spec. Cass., 6 dicembre 2024, in *One Legale*, sul punto, richiama quali precedenti Cass., SS.UU., 13 novembre 2012, n. 19702 e Cass., 28 marzo 2022, n. 9960. Effettivamente, già le impostazioni teoriche individuate dalla dottrina, nella ricerca dell'effettiva natura della garanzia per i vizi nella compravendita ex artt. 1490 e ss. c.c., sono diverse e variegate e anche la giurisprudenza si è imbattuta più volte nella *vexata quaestio* e, spesso, ha assunto posizioni diverse in merito alla sua qualificazione. Si può dire che a sopire il dibattito è intervenuta nel 2019 la Corte di cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 11748, che, tra le altre questioni, ha anche affrontato specificatamente la problematica relativa alla natura giuridica della garanzia per i vizi. In particolare, il Collegio dapprima richiama una serie di orientamenti «per evidenziare quanto distante sia il meccanismo di operatività della garanzia per vizi della cosa venduta dallo schema dell'obbligo di prestazione (tipico del rapporto obbligatorio)» e dopo, conformemente a quanto già affermato nel 2012, la Corte di cassazione inquadra il venditore non tanto in una condizione di obbligazione e di dovere di prestazione, quanto in una situazione di "soggezione" nei confronti dell'acquirente, stante la possibilità di quest'ultimo di esperire diverse azioni per tutelarsi. La soluzione accolta dalla Suprema Corte (secondo cui «[l]a garanzia per vizi non va, dunque, collocata nella prospettiva obbligatoria e la responsabilità che essa pone in capo al venditore va qualificata come una responsabilità contrattuale speciale, interamente disciplinata dalle norme dettate sulla vendita»), che si pone in linea con l'orientamento dottrinale prevalente, in quanto colloca la garanzia nell'ambito di una responsabilità contrattuale *sui generis*, interamente disciplinata dalle norme in tema di vendita, non è di poco conto: difatti, a seconda della natura giuridica che si attribuisce alla garanzia per i vizi vi discendono importanti conseguenze pratiche, ad esempio, in ordine alla ripartizione dell'onere della prova.

²⁰ Cass., SS.UU., 3 maggio 2019, n. 11748, in *CED online*. Si veda la nota a tale sentenza di T. DALLA MASSARA, *L'onere della prova dei vizi del bene venduto al vaglio delle Sezioni Unite: resistenza e resilienza del modello della garanzia*, in *Contratti*, IV, 2019; e quella di R. CALVO, *Luci*

fornire la prova della mancata conoscenza del vizio o che lo stesso non era facilmente riconoscibile.

Con precipuo riferimento alla disciplina dettata dal codice del consumo attualmente vigente, l'azione del consumatore volta a far valere il difetto, oltre ad essere sganciata da un obbligo di denuncia a pena decadenza (che per la disciplina di cui al codice civile esiste ed ammonta a otto giorni) e a prevedere una prescrizione di 26 mesi (*versus* il termine annuale di cui al c.c.), è sottoposta a un regime probatorio “semplificato”. Invero, nell’ottica di favorire la posizione della parte debole, ossia quella del consumatore, l’art. 135 (“Onere della prova”) contempla una presunzione *iuris tantum*²¹, per cui, di regola, i difetti di conformità che si manifestano entro un anno dalla consegna del bene è come se esistessero sin dalla consegna.

Prima di passare in rassegna l’apparato rimediabile di cui al codice civile e al codice del consumo, occorre chiarire la posizione che s’intende assumere nel rapporto intercorrente tra le due discipline, se si propende, cioè, per una reciproca esclusione/alternatività nella loro applicazione o per una loro “sommatoria”. In altri termini si deve affrontare il problema del coordinamento tra norme²². Tale problema è particolarmente sentito quando si tratta di compravendita di animali d’affezione, in quanto, come si vedrà diffusamente,

e ombre nella cornice del congedo dalla garanzia edilizia, in *Giur. it.*, VII, 2019, 1532 ss. Da ultima, Cass., 20 giugno 2024, n. 17074, in *One Legale*, ricorda e specifica che «[l]a prova della preesistenza dei vizi al momento del contratto grava sul compratore, in coerenza con il principio per cui l’obbligo di garanzia dà luogo ad una responsabilità speciale interamente disciplinata dalle norme sulla vendita, che pone il venditore in situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all’iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante l’esperimento, rispettivamente, della *actio quanti minoris* o della *actio redibitoria*. Ne consegue che, essendo dette azioni fondate sul solo dato obiettivo dell’esistenza dei vizi, indipendentemente da ogni giudizio di colpevolezza, l’onere della relativa prova grava sul compratore». In dottrina, solleva criticità dinanzi al problema che tale riparto probatorio pone in ordine al momento genetico del vizio, sul presupposto che interpretazioni irragionevoli sull’allocazione della prova finiscano con il vanificare l’effettività dei diritti fondamentali di azione e di difesa, R. MAZZARIOL, *L’onere della prova nella garanzia per vizi della vendita: il problema irrisolto del riparto probatorio del momento genetico del vizio*, in *Riv. dir. civ.*, 2020.

²¹ In argomento, di recente, v. Cass., 7 febbraio 2022, n. 3695, in *One Legale*: «Il Codice del Consumo prevede una presunzione a favore del consumatore [...] si tratta di una presunzione *iuris tantum*, superabile attraverso una prova contraria, finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: ove il difetto si manifesti entro tale termine, il consumatore gode di un’agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare la sussistenza del vizio mentre grava sulla controparte l’onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita. Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall’art. 2697 c.c.».

²² Sul presupposto che il codice del consumo ha una sua dimensione «civica» e si eleva a contenitore di diritti a tutela dei cittadini e della persona, «da coacervo di norme volte a tutelare istanze di natura prettamente economica e mercantile ad un “diritto dei cittadini”», E. CAPOBIANCO, *Sub art. 1*, E. CAPOBIANCO, L. MEZZASOMA, G. PERLINGIERI (a cura di), *Codice del consumo annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, Napoli, spec. 7 ss.

diversi rimedi a tutela dell'acquirente incontrano limiti oggettivi perché materialmente e giuridicamente non applicabili all'animale e allora il rimedio principe e principale è certamente quello del risarcimento del danno. Rimedio, quest'ultimo, non previsto dall'apparato rimediario di cui alla disciplina speciale consumeristica, e contemplato invece dall'art. 1494 del codice civile.

In virtù della *ratio* che mira a garantire una maggiore tutela del compratore, non vi è dubbio che occorre propendere per l'orientamento che vede la coesistenza dei rimedi, orientamento ormai avallato definitivamente dall'art. 135-*septies* cod. cons. che rinvia alla disciplina codicistica per quanto non espressamente previsto dal codice del consumo. Testualmente il primo comma dell'art. 135-*septies*, rubricato "Tutela in base ad altre disposizioni", dispone: «[p]er quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di formazione, validità ed efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione del contratto e il diritto al risarcimento del danno». Con il rinvio esplicito al diritto al risarcimento del danno, che non era invece richiamato prima della riforma attuata dal d.lgs. n. 170/2021, appaiono definitivamente superate le difficoltà interpretative (manifestate da una parte della dottrina, ma mai troppo persuasive) che sul punto si erano sollevate.

Senza indugiare troppo sull'apparato rimediario, in questa sede si vuole solamente verificare l'aderenza dei rimedi alla *res* oggetto del contratto, ossia l'essere senziente.

Il ventaglio dei rimedi contempla: i rimedi "primari", che il consumatore può e deve esercitare in via preferenziale e prioritaria, ossia i rimedi della riparazione o sostituzione (rimedi del ripristino della conformità); e i rimedi "secondari" o "sussidiari", ossia quelli della riduzione proporzionale del prezzo e della risoluzione del contratto, esperibili soltanto nell'ipotesi in cui sia esclusa a priori la possibilità stessa di pretendere la riparazione o la sostituzione, ovvero nelle ipotesi in cui, richiesta la riparazione o la sostituzione da parte del consumatore, il professionista non l'abbia effettuata tempestivamente ovvero, nel provvedervi, abbia arrecato "notevoli inconvenienti" al consumatore.

È di palmare evidenza che la peculiarità del bene venduto fa emergere evidenti limiti nell'applicazione *tout court* dei rimedi sopracitati. Proprio in virtù della relazione affettiva, del legame, che si instaura tra l'essere umano e l'essere animale, che è ciò che più spesso viene in rilievo nella tutela, sarà di impossibile esperimento, oltre che inconfidente, il rimedio della sostituzione o della risoluzione del contratto²³. L'animale domestico, infatti, diventa bene

²³ F. BERTELLI, *Applicabilità del codice del consumo alla compravendita di animali*, cit., 79, ove in argomento, l'Autrice aggiunge che ipotizzando che l'animale sia ancora in vita (altrimenti, è sottinteso, già solo per questo quasi tutti i rimedi sono impossibili sia giuridicamente che materialmente) ma a fronte di sue condizioni alterate da una patologia congenita, è difficile «affermare che esista la concreta possibilità di una riparazione integrale che riporti le sue condizioni cliniche all'interno di un quadro di normalità». Più incisiva, C. SARTORIS, *Il regime*

infungibile per la persona che lo accudisce, in ragione del rapporto che si instaura tra loro.

Non dovrebbe stupire, allora, che il giusto rimedio²⁴, in quest'ottica, non possa che essere rappresentato dall'*actio quanti minoris*, congiuntamente al risarcimento del danno, unico rimedio che riequilibra il rapporto contrattuale e ristora l'acquirente senza che la relazione affettiva con l'animale venga compromessa (interrotta irreversibilmente). In particolare, con riferimento al rimedio risarcitorio, non v'è dubbio che, quando il proprietario dell'animale azionerà tale rimedio per vedersi ristorare i danni patrimoniali (visto che, esemplificando, l'uomo, anche in virtù degli obblighi che ha nei confronti dell'animale domestico, proseguirà somministrando le cure, anche costose, che garantiscono il benessere dell'animale) e non, verranno fatte valere le ragioni, oltre che del rapporto affettivo, anche dell'animale.

5. Verso una tutela effettiva: l'applicazione ragionevole dei paradigmi del diritto delle persone per la protezione dell'animale da compagnia.

La breve panoramica, fornita in apertura dell'indagine, sulla normativa nazionale e sovranazionale mostra, indubbiamente, la mutata percezione etica, sociale e giuridica dell'animale. Rinnovata sensibilità che trova importante conferma soprattutto nella normativa penale italiana e, da ultimo, nel testo costituzionale.

giuridico degli animali di affezione. Il problema dell'interesse tutelato, cit., 108-109, che prospetta una deroga alla gerarchia dei rimedi. In particolare, in caso di patologie dell'animale non è possibile applicare *de plano* l'intera disciplina della garanzia per difetto di conformità. Nello specifico, sostiene l'Autrice, il consumatore non potrebbe invocare i rimedi della riparazione o della sostituzione perché questi si attagliano a cose mobili inanimate, non certo a esseri viventi. Da qui la necessità di ipotizzare una deroga alla gerarchia rimediaria prospettata dal codice del consumo, che consenta al consumatore di accedere direttamente alla tutela risarcitoria e/o alla risoluzione del contratto. Così ragionando, le perplessità manifestate da una parte della dottrina circa l'applicazione della disciplina consumeristica ben possono essere superate proprio adattando la medesima alle specificità del "bene" oggetto di scambio. Ancora, in argomento, manifesta ulteriori perplessità in ordine ad alcuni rimedi, G. MANDUZIO, *Difetti di conformità nella vendita di animali di compagnia o di affezione: problematiche emergenti dall'applicazione del codice di consumo*, cit., e precisamente osserva che: «[n]ella vendita di animali di compagnia o di affezione difficilmente l'acquirente procederà con i rimedi della sostituzione e della risoluzione del contratto qualora l'animale sia ancora in vita, nonostante le condizioni siano comunque alterate dalla presenza della patologia, proprio considerando la relazione affettiva che si va ad instaurare tra animale e acquirente; anche la riparazione, che in tale ambito deve essere intesa come la somministrazione all'animale di tutte le cure necessarie per debellare la patologia dalla quale è affetto, nella fattispecie di cui si parla, soprattutto in caso di gravi patologie o malformazioni riscontrate in capo all'animale, deve ritenersi difficilmente applicabile considerata la difficoltà di addivenire ad un integrale "ripristinò" della situazione clinica dello stesso».

²⁴ Nel senso introdotto da P. PERLINGIERI, *Il «giusto rimedio» nel processo civile*, in *Giusto proc. civ.*, 2011, 1 ss.

Rifuggendo dalle conclusioni estreme di chi mira al riconoscimento in capo all'animale di una personalità analoga a quella umana e al riconoscimento di piena soggettività giuridica, si apprezza chi parla di dover riconoscere «un'oggettività "attenuata" degli animali»²⁵, che ne protegga lo *status* con una tutela *ad hoc*, ponendosi in un'ottica per cui «il tentativo di creare una personalità degli animali non solo è inconciliabile con i cardini del nostro sistema giuridico, ma si rivelerebbe del tutto superfluo nel momento in cui l'integrità e il benessere delle singole specie fossero già efficacemente garantiti da forme di tutela espressione di principi di carattere pubblicistico come quello dello sviluppo sostenibile»²⁶.

Di contraltare, la posizione della giurisprudenza è chiara: animale come essere vivente senziente, meritevole di particolare tutela non solo in sé considerato, ma anche in relazione a rapporti (di natura non economica) con l'essere umano.

Nella specifica ipotesi oggetto del presente studio, sono le stesse pronunce del giudice di legittimità, più volte richiamate, a ribadire l'incapacità giuridica degli animali, riconosciuti sì come beneficiari della tutela apprestata dal diritto, ma mai come titolari di un diritto alla tutela giuridica.

È necessario aggiungere un ulteriore tassello a quanto già detto per giungere a formulare delle suggestioni conclusive. Non casualmente si è scelto di affrontare fino a questo momento il tema da una prospettiva esclusivamente antropocentrica, ossia di tutela dell'acquirente di fronte a un bene difforme, seppur valorizzando il peculiare bene in questione, ossia l'animale d'affezione e accordandogli, di riflesso, tutela. Posto che tale valorizzazione è stata possibile grazie anche alla rinnovata sensibilità che si è avuta principalmente sulla scorta del rilievo giuridico e della tutela che va data alla relazione umano-animale²⁷, ora occorre, però, se non rovesciare, quantomeno cambiare la prospettiva d'indagine, e porsi dal punto di vista dell'animale.

²⁵ F. BERTELLI, *Applicabilità del codice del consumo alla compravendita di animali*, cit., 79. Interessanti anche le conclusioni di C. FOSSÀ, *Frammenti di oggettività e soggettività animale: tempi maturi per una metamorfosi del "pet" da bene (di consumo) a "tertium genus" tra "res" e "personae"?*, in *Contr. impr.*, 1, 2020, spec. 559: «Ergo, proprio così come la "soggettività digitale", dei robot e delle generazioni future è funzionale all'individuazione di un centro di imputazione, sebbene poi lo snodo principale e più spinoso si sostanzia nella determinazione dei contorni della figura del "responsabile", allo stesso modo il nebuloso *tertium genus* animale andrebbe immaginato come un mosaico di frammenti giuridici di oggettività e di soggettività, costituito mediante la scomposizione e la successiva ricomposizione delle ormai incancrenite categorie classiche, onde adattarne i micro-tasselli alle correnti innovative che incessantemente trasformano e rimodulano le molteplici facce di figure prismatiche sempre più ibride e sempre meno incasellabili *tout court* in rigide, stereotipate ed incapienti tassonomie giuridiche».

²⁶ F. BERTELLI, *Applicabilità del codice del consumo alla compravendita di animali*, cit., 79.

²⁷ Relazione ritenuta così forte da portare, da ultimo, alla formulazione di una nuova proposta di legge, a firma dell'on. Devis Dori, che ha lo scopo di istituire permessi lavorativi retribuiti in

L'esempio più calzante per cogliere quanto in conclusione si vuole rappresentare è l'ipotesi in cui il consumatore aziona il rimedio della sostituzione e in subordine quello della risoluzione. È nelle sue facoltà. In altri termini, più diretti: si tratta dell'ipotesi dell'umano che non ha instaurato una relazione affettiva con l'animale tale da “rinunciare” ad azionare dei rimedi che comporterebbero la, in ogni caso, “restituzione” del bene. Solo così emerge il lato oscuro che si cela dietro la disciplina in argomento e che l'appello alle peculiarità dell'animale non può comunque impedire.

A questo punto occorre chiedersi quale tutela si può (e si deve, per il quadro normativo che si richiamava in apertura) accordare all'animale, (in)colpevole solo della sua difformità.

È qui che bisogna realmente ragionare su quanto un animale non si possa considerare un bene di consumo tradizionale, *standard*.

Per evitare le conseguenze più nefaste, ossia la restituzione del bene difforme da parte dell'acquirente e la dismissione definitiva da parte del venditore che lo riceve indietro, occorre che l'animale sia inteso quantomeno come autonomo centro di imputazione di interessi. Ragionare per interessi, infatti, può agevolmente far superare lo storico problema della soggettività e della legittimazione ad agire.

In questo senso, di conforto per una tutela *ex post* è il grande attivismo di associazioni, quali l'OIPA, che spesso promuovono o resistono in giudizi col fine di battersi per la tutela degli animali, ma un rimedio postumo di questo genere non può reputarsi sufficiente. Opportuna sarebbe anche una tutela *ex ante*, laddove si potrebbe ad esempio prevedere, nel caso di silenzio del legislatore che pure ben potrebbe intervenire come ha fatto con l'art. 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale²⁸, al momento della stipulazione del contratto, una garanzia ulteriore, questa sì, a

caso di malattia o morte del proprio animale di affezione. Tale proposta, presentata il 12 giugno 2025, si apre constatando che «[s]econdo un recente studio condotto dalla società IPSOS nel 2024, il 56 per cento degli italiani ha almeno un animale di affezione nel proprio nucleo familiare, una presenza che è cresciuta del 4,6 per cento rispetto al 2023, confermando la tendenza in crescita degli ultimi anni. Cani e gatti superano i diciannove milioni di esemplari registrati presso l'anagrafe degli animali di affezione del Ministero della salute. Il 79 per cento dei proprietari considera questi animali come membri a tutti gli effetti della famiglia. Questo dato è rappresentativo di come la relazione umano-animale sia ormai considerata per molti versi equiparabile a quella che si instaura fra esseri umani».

²⁸ Introdotta con la l. 20 luglio 2004, n. 189, l'art. 19-*quater* (“Affidamento degli animali sequestrati o confiscati”) dispone che gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca siano affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta, individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno. Più di recente, in argomento ed esemplificando, la l. 6 giugno 2025, n. 82, nell'introdurre l'art. 260-*bis* (“Affido definitivo dell'animale oggetto di sequestro o confisca”), statuisce un principio ispiratore quando dispone «al fine di garantire la loro effettiva protezione e il mantenimento in condizioni di salute adeguate».

tutela esclusiva dell'animale, che ne preveda l'affidamento in centri di assistenza e cura specializzati, individuati *ad hoc*.

L'attività dell'interprete, sul presupposto che in capo all'uomo vigono dei doveri di condotta nei confronti e/o a protezione dell'animale, pare debba attingere da istituti propri del diritto delle persone, per quanto compatibili, com'è già accaduto in dei casi giurisprudenziali in cui gli animali sono stati equiparati ai minori²⁹.

La suggestione finale, in definitiva, è quella che, alla luce di tali situazioni potenziali, vuole vedere un'applicazione, ragionevole³⁰, dei paradigmi del diritto delle persone per un'effettiva protezione dell'animale di affezione, nel rispetto della tutela che l'ordinamento (già) gli accorda.

²⁹ Nello specifico, di equiparazione discorre E. BATTELLI, *La relazione fra persona e animale, tra valore economico e interessi non patrimoniali, nel prisma del diritto civile: verso un nuovo paradigma*, in *Cultura e diritti*, 1-2, 2018, spec. 58, richiamando la statuizione della Cassazione penale, secondo cui, agli effetti della sua tutela, «l'animale condotto al seguito o trasportato in autovettura richiede la stessa attenzione e diligenza che normalmente si usa verso un minore» (Cass. pen. 5 giugno 2007, n. 21805); ancora, alla pagina precedente, l'A. afferma che nella crisi familiare, ad esempio con la separazione dei coniugi, la giurisprudenza «in mancanza di una disciplina applicabile sul punto agli animali d'affezione, è ricorso in via analogica ai meccanismi tipici dei figli minorenni»; e richiama, a titolo di esempio, diversi precedenti, tra cui: Trib. Milano, decreto 21 settembre 2012, decreto 13 marzo 2013 e sentenza 17 luglio 2013; Tribunale di Roma 12-15 marzo 2016, n. 5322. Inoltre, sul punto, si rinvia al contenuto della nota n. 6 del presente saggio per ulteriori approfondimenti.

³⁰ Si condivide la chiave di lettura offerta da G. PERLINGIERI, *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*, Napoli, 2015, *passim*; nello specifico, a pagina 14, l'A. definisce la ragionevolezza come «un criterio di misura flessibile, capace di tenere conto delle circostanze del caso concreto, dei molteplici interessi in concorso e di situazioni anomale, nuove e marginali» che vanno valutate «in un dato momento storico e alla luce di un determinato ordinamento giuridico coi suoi valori-guida». Su come l'ordinamento vada interpretato nella sua unitarietà e sull'applicabilità diretta dei principi generali per la soluzione di casi concreti, P. PERLINGIERI, *Complessità e unitarietà dell'ordinamento giuridico vigente*, in *Rass. dir. civ.*, 1, 2005, 188 ss.